

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 17 marzo 2020.

Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Intervento integrativo per il corretto funzionamento del collegamento sottomarino a 500 KV in corrente continua «SA. PE.I.» (Sardegna-Penisola Italiana): collegamento terrestre MT in corrente continua tra la stazione di Fiume Santo e l'anodo di Punta Tramontana (SS). Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 2/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, errata corregge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, e visto in particolare l'art. 179, inerente tra l'altro le procedure di approvazione delle «infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice Antimafia», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata corregge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e i compiti di cui agli articoli nn. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT);

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere



(CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d*) e *f*), in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 4, nell'ambito degli interventi per lo «Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale», il «Nuovo collegamento sottomarino in corrente continua» tra la Sardegna e il Continente, poi denominato SA.PE.I. (Sardegna-Penisola Italiana);

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il MIT è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;


Visto il pronunciamento positivo delle strutture e delle direzioni generali competenti della Regione autonoma della Sardegna che si sono espresse, sui propri ambiti di competenza, nel corso del procedimento;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 2006, con la quale questo Comitato ha approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal MIT, di concerto con l'allora Ministero delle attività produttive - il progetto per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del «Nuovo collegamento sottomarino a 500 KV in corrente continua - SA.PE.I.»;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 140, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2013 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 2013, con la quale questo Comitato ha approvato la rettifica della prescrizione n. 11 di cui all'allegato alla citata delibera n. 144 del 2005;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2013, che:

1. include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Collegamento SAPEI 500 KVcc Fiume Santo-Latina», l'intervento «Collegamento sottomarino SAPEI 500 KVcc ulteriore stralcio»;



2. prevede, per le opere della suddetta tabella «sprovviste di progetto preliminare approvato da questo Comitato», che «la mancata trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto preliminare o definitivo ai sensi della parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 163/2006 entro il mese di dicembre 2014, costituisce automatica causa di decadenza dal programma delle infrastrutture strategiche»;

Vista la nota 28 febbraio 2020, n. 9119, con la quale il MIT ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto di Terna S.p.a. (Terna) denominato «Collegamento terrestre MT in corrente continua tra la stazione SA.PE.I. di Fiume Santo (SS) e l'anodo di Punta Tramontana (SS)», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 12 marzo 2020, n. 2707, con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna ha espresso l'intesa ai fini dell'approvazione dell'intervento in esame ai sensi dell'art. 179, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna 12 marzo 2020, n. 12/1, assunta al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) il 13 marzo 2020, con il n. 1509, con la quale è stata confermata l'intesa della Regione autonoma della Sardegna per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'intervento in argomento, ai sensi del succitato art. 179, comma 5;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. fino a dicembre 2010, data di entrata in servizio del primo collegamento sottomarino SA.PE.I., il trasporto di energia era garantito dal solo collegamento denominato «SA.CO.I.», in servizio dagli anni '70 e divenuto non più sufficiente a seguire le evoluzioni dello scenario di produzione di energia su entrambe le sponde del Tirreno, in particolare per lo sfruttamento del parco di produzione disponibile e la sempre più diffusa produzione da fonte rinnovabile sull'isola;

2. ad agosto 2011 è entrato in servizio, nella sua configurazione completa (bipolare), il «Nuovo collegamento sottomarino a 500 KV in corrente continua denominato SA.PE.I.» di cui alle richiamate delibere di questo Comitato n. 144 del 2005 e n. 140 del 2012, che ha riguardato la realizzazione di un collegamento sottomarino ad altissima tensione in corrente continua a 500 KV di potenza nominale 1000 MW tra le due stazioni elettriche di Fiume Santo (SS) e Latina;

3. nel primo periodo di esercizio del collegamento SA.PE.I. si sono verificati numerosi «fuori servizio», causati da guasti al tratto di cavo sottomarino parallelo alla costa sarda, tra la stazione di conversione di Fiume Santo e l'elettrodoto marino (anodo) di Punta Tramontana, realizzato in occasione del citato iniziale collegamento SA.CO.I.;

4. la necessità di prevenire le conseguenze di tali eventi sui residenti in Sardegna ed i costi legati ai «fuori servizio» hanno indotto Terna, soggetto gestore ed aggu-

dicatore del collegamento, ad incrementare l'affidabilità dell'impianto e la sua sicurezza con la realizzazione di un intervento integrativo, consistente in un nuovo tratto di elettrodoto, di tipo terrestre ed interrato, quale riserva di quello marino già realizzato;

5. il citato collegamento terrestre integrativo ha una lunghezza totale di circa 40 km, di cui 74 m di linea aerea e circa 39 Km di linea in cavo interrato che, per minimizzare l'impatto ambientale, si svilupperà in affiancamento o sotto strade carraie, strade provinciali e strade statali, partendo dalla stazione di conversione di Fiume Santo (SS) e giungendo fino alla cabina di sezionamento Terna all'interno dell'area di localizzazione dell'anodo SA.PE.I. di Punta Tramontana (SS);

6. in qualità di soggetto aggiudicatore del nuovo collegamento, Terna, con nota 9 settembre 2013, n. 8428, ha presentato alla Struttura tecnica di missione del MIT e al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) la richiesta di approvazione dell'intervento integrativo in esame e con nota 9 ottobre 2013, n. 9465, ha provveduto all'inoltro della documentazione progettuale ai predetti Ministeri e alle altre Amministrazioni ed Enti interessati;

7. con determinazione 18 ottobre 2013, n. 23196/Det/1034, la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente ha espresso parere positivo, con prescrizioni, sull'intervento in esame;

8. a seguito della succitata soppressione della Struttura tecnica di missione, con nota 27 maggio 2016, n. 3013, Terna ha inoltrato il progetto in esame alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche (DG Dighe) del MIT, riepilogando la procedura già svolta e segnalando la necessità di rivedere parzialmente il progetto definitivo perché con nota 5 dicembre 2013, n. 152836, i comuni interessati dall'intervento avevano chiesto congiuntamente di valutare un percorso alternativo per «minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico», pur a fronte di un parere positivo della Regione sulla valutazione d'incidenza dell'intervento;

9. con nota 12 luglio 2016 protocollata dalla DG Dighe 1 agosto 2016, n. 16281, si sono espressi favorevolmente alla realizzazione dell'intervento tutti e quattro i comuni interessati, avendo verificato l'avvenuto recepimento delle osservazioni di cui alla citata nota n. 152836 del 2013;

10. con nota 17 novembre 2016, n. 25279, la DG Dighe ha comunicato a Terna che la struttura responsabile per «l'avvio del procedimento di autorizzazione» era stata individuata nella Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali (DG Prog.);

11. con nota 12 dicembre 2016, n. 7182, Terna ha rappresentato alla DG Prog. e alla DG Dighe la necessità di un adeguamento del progetto «a seguito del recepimento delle osservazioni dei comuni interessati dall'opera» e ha riepilogato i pareri ricevuti;

12. con nota 19 febbraio 2019, n. 13349, Terna ha trasmesso al MIT la documentazione progettuale revisionata a seguito della succitata richiesta di modifica parziale del tracciato, formulata dai comuni interessati



dall'opera, facendo presente che l'intervento «non è assoggettabile a valutazione ambientale» ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente «Norme in materia ambientale»;

13. con nota 29 marzo 2019, n. 7858, la DG Dighe ha chiesto alla competente DG Prog. l'attivazione della conferenza dei servizi;

14. l'avviso inerente la richiesta di approvazione e localizzazione del progetto è stato pubblicato il 14 maggio 2019 sui quotidiani a tiratura nazionale «Il Sole 24 Ore» e «Milano Finanza», su quelli a tiratura locale «La Nuova Sardegna» e «L'Unione Sarda», ed è stato affisso sugli albi pretori dei comuni interessati dall'intervento, come riferito da Terna con nota 4 dicembre 2019, n. 85255;

15. con nota 21 maggio 2019, n. 7187, il Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Comando dei Vigili del Fuoco (VV.FF.) di Sassari, precisato di doversi esprimere non sul progetto in esame ma «in relazione alla possibile interazione degli elettrodotti con attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco o a rischio di incidente rilevante», ha indicato la documentazione necessaria per il parere di competenza;

16. con nota 5 giugno 2019, n. 21266, la Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell'industria ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

17. con nota 7 giugno 2019, n. 5136, la Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Regione autonoma della Sardegna ha rappresentato la non sussistenza di «motivi preliminari ostativi» alla realizzazione dell'intervento;

18. con nota 7 giugno 2019, n. 595, Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) ha formulato il proprio assenso con prescrizioni;

19. con nota 10 giugno 2019, n. 334710, Anas S.p.a. (Anas) ha espresso parere tecnico positivo con prescrizioni;

20. in riferimento al suddetto parere Anas, con nota 14 giugno 2019, n. 42816, Terna ha riscontrato le richieste Anas e ha chiesto di riconsiderare alcune prescrizioni relative alle modalità di attraversamento, proponendo di condividere le predette modalità in un «tavolo dedicato ... , preliminarmente alla trasmissione di apposita istanza [di esecuzione dei lavori] con allegato il progetto esecutivo»;

21. con nota 14 giugno 2019, n. 43069, Terna ha trasmesso la documentazione chiesta dal Ministero dell'interno;

22. con nota 14 giugno 2019, n. 25574, l'Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica della Regione autonoma della Sardegna ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, nel rispetto delle «prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Uffici competenti», precisando che il nulla osta stesso non comprendeva, tra l'altro, «valutazioni di carattere urbanistico, ambientale e paesaggistico»;

23. con nota 14 giugno 2019, n. 4307/06/19, il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

24. con nota 14 giugno 2019, n. 26160, la Provincia di Sassari – settore 6 – Viabilità nord-ovest ha inizialmente espresso parere negativo;

25. con nota 19 giugno 2019, n. 43856, Terna ha presentato controdeduzioni ed ha rappresentato la disponibilità a condividere le modalità di posa del cavo elettrico «in un tavolo dedicato ... , preliminarmente allo sviluppo del progetto esecutivo»;

26. con la successiva nota 1° luglio 2019, n. 29003, la Provincia di Sassari - settore 6 – Viabilità nord-ovest ha formulato parere positivo con prescrizioni, alla luce delle controdeduzioni di Terna;

27. con nota 17 giugno 2019, n. 8593, i VV.FF. di Sassari hanno espresso parere favorevole all'intervento, evidenziando la necessità del rispetto integrale delle direttive del Ministero dell'interno - Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica - Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale di cui alla lettera circolare 6 marzo 2019, n. 3300;

28. con nota 18 giugno 2019, n. 9280, il suddetto Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento, sulla base del richiamato parere favorevole dei VV.FF. di Sassari e alle condizioni riportate nel parere stesso;


29. con nota 18 giugno 2019, n. 22825, la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale ha:

29.1 trasmesso alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro la proposta di provvedimento favorevole all'intervento ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ritenendo l'intervento stesso «conforme alle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale»;

29.2 rilevato la necessità di acquisire sia il parere della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio sia l'attestazione di conformità ai vigenti strumenti urbanistici dei quattro comuni interessati, ai quali la nota in questione è stata inviata per conoscenza;

30. con nota 18 giugno 2019, n. 41931, la Regione Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente - Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha espresso parere favorevole all'intervento, condizionato «al rispetto delle prescrizioni regionali antincendio»;

31. con nota 19 giugno 2019, n. 7135, integrata dalla nota 18 settembre 2019, n. 10379, la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso parere favorevole con prescrizioni, rendendosi disponibile a concordare, in fase di progettazione esecutiva, la realizzazione di saggi archeologici preventivi nelle aree di tratte soggette a scavo con trivellazioni orizzontali controllate;



32. con nota 19 giugno 2019, n. 13287, la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente - Direzione generale dell'ambiente ha confermato per l'intervento modificato il parere positivo già espresso con la richiamata determinazione n. 23198/1034 del 2013, precisando che per effetto della variazione di tracciato «devono considerarsi annullate le prescrizioni contenute» nella stessa determinazione, «essendo venuta meno la motivazione che le ha determinate»;

33. con nota 19 giugno 2019, n. 12453, l'Ente acque della Sardegna, trasmettendo la comunicazione 10 giugno 2019, n. 11849, del proprio Servizio gestione nord, ha rappresentato la necessità di condividere la risoluzione delle interferenze per la fase della progettazione esecutiva;

34. la conferenza di servizi si è tenuta il 19 giugno 2019 e il termine per l'acquisizione dei pareri è stato individuato nel 17 settembre 2019;

35. con nota 3 luglio 2019, n. 387765, Anas ha riscontrato la controdeduzione di Terna, rendendosi disponibile per il succitato «tavolo dedicato», anche denominato dal MIT in relazione istruttoria come «tavolo tecnico dedicato in fase di progettazione esecutiva»;

36. con nota 30 luglio 2019, n. 54475, preso atto del parere della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Terna ha precisato che il nulla osta della Direzione stessa sarebbe stato acquisito sulla base della progettazione esecutiva e con «congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori»;

37. entro il termine di chiusura della Conferenza di servizi si sono espressi favorevolmente alla realizzazione dell'intervento:

37.1 il Comune di Sassari che, con nota 18 giugno 2019, n. 101901, ha dato conto, tra l'altro, dell'assenza di «contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico»;

37.2 il Comune di Sorso che, con nota 27 giugno 2019, n. 17875, ha anche attestato la conformità dell'opera ai propri strumenti urbanistici;

37.3 il Comune di Porto Torres, che con nota 9 luglio 2019, n. 25955 *rectius* 35955, si è espresso anche ai fini del «parere edilizio-urbanistico»;

mentre non si è pronunciato entro i termini previsti il Comune di Castelsardo, che peraltro aveva ricevuto la nota 18 giugno 2019, n. 22825, della Regione autonoma della Sardegna e si era pronunciato già positivamente con la sopra citata nota congiunta dei quattro comuni, del 12 luglio 2016, protocollata dalla DG Dighe n. 16281 del 2016;

38. decorso il termine di chiusura della Conferenza di servizi, con nota 23 settembre 2019, n. 15314, la DG Prog. ha trasmesso gli atti pervenuti alla DG Dighe, ai fini del successivo *iter*;

39. con nota 26 febbraio 2020, n. 4208, la DG Dighe ha trasmesso la propria istruttoria sul progetto al MiSE;

40. che gli elaborati di progetto comprendono, tra l'altro, la «Planimetria catastale» (elaborato DVRL-05001BCC00025), l'«Elenco dei beni soggetti all'appo-

sizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo per gli elettrodotti» (elaborato EVRL05001BCC00024), l'«Elenco attraversamenti e parallelismi» (elaborato EVRL05001BCC00014) la relativa «Corografia con attraversamenti e parallelismi» (elaborato DVRL05001BCC00017), e le «Modalità di posa e attraversamento» (elaborato RVRL05001BCC00037);

41. che il MIT ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e la raccomandazione da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo in esame, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento delle stesse;

42. che il progetto trasmesso da Terna al MIT con la citata nota n. 8428 del 2013, non è in corso nelle previsioni del punto 5 della delibera di questo Comitato n. 26 del 2014, che individuava il 31 dicembre 2014, quale termine per la trasmissione al MIT del progetto preliminare o definitivo ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, pena l'automatica decadenza dal Programma infrastrutture strategiche;

sotto l'aspetto attuativo:

1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento è Terna S.p.a.;

2. relativamente al CUP dell'intervento, il MIT ha precisato che, trattandosi di nuova opera, non si può utilizzare il codice indicato da Terna, riferibile all'opera principale già realizzata ed entrata in esercizio, ma occorre provvedere alla richiesta di un nuovo CUP;

3. il tempo per la realizzazione dell'opera è stimato in 51 mesi complessivi, che includono 18 mesi per i lavori di posa cavi e di realizzazione delle opere civili;

4. il cronoprogramma parte da un'ipotesi di «ottenimento autorizzazione» sul progetto definitivo nel IV trimestre 2019 e di messa in servizio a fine del IV trimestre 2023;

sotto l'aspetto finanziario:

1. il costo del progetto ammonta a 36.453.600 euro (IVA inclusa), come esposto nel seguente quadro economico:

| Voce | Importo (in euro) |
|--|-------------------|
| Lavori e oneri per la sicurezza | 24.070.000 |
| Somme a disposizione | 5.810.000 |
| Totale costo al netto IVA, imposte e contributi di legge | 29.880.000 |
| IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | 6.573.600 |
| Totale costo | 36.453.600 |

2. tale costo è incrementato di circa 6 milioni di euro rispetto all'importo indicato nella richiamata tabella «0» della delibera n. 26 del 2014 (30 milioni calcolati su base parametrica) a seguito del recepimento di richieste espresse in sede di Conferenza di servizi, sia per variazioni di tracciato sia per prescrizioni relative alle modalità esecutive;



3. i costi indicati nel quadro economico comprendono anche gli oneri derivanti dall'ottemperanza alle prescrizioni, pari allo 0,8% del costo complessivo dell'opera e cioè circa 3 milioni di euro, come indicato nella lettera di Terna 4 dicembre 2019, n. 85313;

4. l'elettrodotto in esame è un'infrastruttura privata strategica per l'approvvigionamento energetico ed è integralmente finanziata da Terna, per un importo pari a

36.453.600 euro, a carico delle risorse reperite dalla stessa società mediante applicazione delle tariffe sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come previsto dalla specifica normativa di settore;

5. Terna ha individuato la presunta ripartizione per annualità della spesa, al netto di IVA, imposte e contributi di legge, come esposta nella seguente tabella:

| Anni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totale in Euro |
|---------------|--------|---------|-----------|------------|------------|----------------|
| Importo spesa | 55.000 | 540.000 | 3.000.000 | 14.000.000 | 12.285.000 | 29.880.000 |

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019;

Considerato che hanno espresso parere positivo, valutazione positiva, parere favorevole, nulla osta e/o non sussistenza di motivi ostativi le seguenti strutture della Regione autonoma della Sardegna:

1. Assessorato dell'industria;
2. Assessorato della difesa dell'ambiente;
3. Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica;
4. Agenzia regionale del distretto idrografico;
5. Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
6. Direzione generale pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia;
7. Direzione generale dell'ambiente;
8. Ente acque;
9. Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale;
10. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;

Vista la nota consegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 9 marzo 2020, assunta al protocollo DIPE 11 marzo 2020, n. 1458, con la quale - condivisa l'istruttoria predisposta dal MIT - lo stesso MiBACT ha richiesto la seguente prescrizione aggiuntiva: «Prescrizione *Ante Operam* - fase 3. Fase precedente la cantierizzazione: la società Terna S.p.a. deve comunicare, con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni, l'avvio dei lavori - anche se realizzati per singoli lotti. Con la medesima comunicazione, la società Terna S.p.a. deve trasmettere alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio i *curricula* dei professionisti archeologici incaricati della sorveglianza in corso d'opera. I predetti professionisti (i cui oneri rimangono, comunque, in carico al proponente) devono essere provvisti dei titoli professionali stabiliti dal DM-MiBACT n. 244 del 2019»;

Vista la nota 12 marzo 2020, n. 5544, con la quale il MiSE ha espresso parere favorevole all'intervento, condividendo gli esiti dell'istruttoria del MIT;

Vista l'intesa della Regione autonoma della Sardegna espressa con deliberazione n. 12/1 del 12 marzo 2020, ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con la lettera del Presidente della Regione Sardegna del 12 marzo 2020, n. 2707;

Vista la nota 17 marzo 2020, n. 1549, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Approvazione progetto

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 10, 12 e 52-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e la raccomandazione di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, inamovibilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, il progetto definitivo per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'«Intervento integrativo per il corretto funzionamento del collegamento sottomarino a 500 KV in corrente continua SA.PE.I. (Sardegna - Penisola Italiana)»: collegamento terrestre MT in corrente continua tra la stazione di Fiume Santo (SS) e l'anodo di Punta Tramontana (SS)».

1.2 La suddetta approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato e



consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.3 È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 è quantificato in 36.453.600 euro, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», dei quali 29.880.000 euro per lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione, e 6.573.600 euro per IVA, imposte e contributi di legge.

1.5 Il finanziamento della spesa di cui al precedente punto 1.4 è integralmente a carico di Terna S.p.a., che vi provvede con 36.453.600 euro reperiti mediante applicazione di tariffe sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come previsto dalla specifica normativa di settore.

1.6 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, comprendono anche la prescrizione integrativa proposta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, mentre la sola raccomandazione registrata è riportata nella seconda parte del medesimo allegato. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni e raccomandazione non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito alla suddetta raccomandazione, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.7 È altresì approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze.

1.8 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri sono allegati alla documentazione istruttoria e conservati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Disposizioni finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione di tutti i documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1.1.

2.2 Il suddetto Ministero provvederà altresì a svolgere, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.

2.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel progetto definitivo di cui al precedente punto 1.1, a fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6 e sull'aggiornamento del cronoprogramma a valle della presente delibera di questo Comitato. I competenti Uffici della Regione autonoma della Sardegna

procederanno ad effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai sensi della vigente normativa regionale.

2.4 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato e poste dallo stesso Ministero.

2.5 Per l'intervento di cui al precedente punto 1.1, il soggetto aggiudicatore provvederà a chiedere un nuovo CUP che, ai sensi della delibera n. 24 del 2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 17 marzo 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 832

ALLEGATO PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE
INTERVENTO INTEGRATIVO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL
COLLEGAMENTO SOTTOMARINO A 500 KV IN CORRENTE CONTINUA
«SA.PE.I.» (SARDEGNA-PENISOLA ITALIANA): COLLEGAMENTO
TERRESTRE MT IN CORRENTE CONTINUA TRA LA STAZIONE DI FIUME
SANTO (SS) E L'ANODO DI PUNTA TRAMONTANA (SS)
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Parte prima - Prescrizioni

Parte seconda - Raccomandazioni

PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI

Prescrizioni archeologiche

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro richiede e prescrive che:

1. i lavori di scavo siano assistiti a cura di un professionista archeologo a carico della società Terna, con l'obbligo, nel caso di ritrovamenti d'interesse archeologico, di effettuare le necessarie indagini di scavo archeologico accompagnate dalla relativa documentazione scientifica, e con la riserva di dettare eventuali ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare il patrimonio archeologico dello Stato;


2. siano minimizzate le tecniche di scavo che non consentano il controllo diretto da parte dell'archeologo (ad esempio trivellazione orizzontale controllata - TOC, microtunneling e simili), concordando, in fase di progettazione esecutiva, la realizzazione dei saggi archeologici preventivi da effettuare nelle aree di entrata ed uscita delle tratte da realizzare mediante TOC;

3. per il sito n. 3 di Sassari, di mantenersi al di fuori della fascia di rispetto;

4. per il sito n. 29 di Porto Torres, di prestare attenzione al nuda coperto dalla vegetazione;

5. per il sito n. 30 di Porto Torres, di prestare attenzione alla necropoli preistorica in località Li Pidriazzi;

6. per il sito n. 33 di Porto Torres, di prestare attenzione in fase di scavo a possibili interferenze con il tracciato dell'antico acquedotto di Porto Torres, nei pressi della necropoli di Su Crucifissu Mannu;



7. per il sito n. 22 di Sorso, di prestare attenzione alla probabile interferenza con il villaggio di Santa Filittica;

8. per il sito n. 28 di Sorso, di prestare attenzione poiché il tracciato potrebbe intersecarsi con i due tratti di strada selciata in località Pabaranca.

Prescrizioni in fase di progettazione esecutiva

La Regione autonoma della Sardegna - Presidenza - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Regione autonoma della Sardegna, pur non rilevando elementi ostativi, prescrive:

9. uno studio di compatibilità PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) al fine di esprimere il parere di competenza.

Anas S.p.a. prescrive:

10. un tavolo tecnico dedicato in fase di progettazione esecutiva al fine di trovare soluzioni alternative alle modalità di attraversamento.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione territoriale produzione di Cagliari, prescrive:

11. l'integrazione della documentazione relativa alle interferenze;

12. la modifica del posizionamento dell'attraversamento sul lato opposto del cavalcavia-ferrovia a quello ove è posizionato attualmente il segnale luminoso;

Ente acque della Sardegna prescrive:

13. con riferimento alle interferenze con le «opere del SIMR» (Sistema Idrico Multisetoriale Regionale), la risoluzione congiunta delle interferenze nei tratti di «attraversamento e parallelismo» citati negli elaborati progettuali.

Prescrizioni ante operam

14. La società Terna S.p.a. deve comunicare, con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni, l'avvio dei lavori - anche se realizzati per singoli lotti. Con la medesima comunicazione, la società Terna S.p.a. deve trasmettere alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio i curricula dei professionisti archeologici incaricati della sorveglianza in corso d'opera. I predetti professionisti (i cui oneri rimangono, comunque, in carico al proponente) devono essere provvisti dei titoli professionali stabiliti dal decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 20 maggio 2019, n. 244.

Prescrizioni in fase di realizzazione delle opere

15. Il Consorzio industriale provinciale di Sassari esprime la necessità di acquisire, prima dell'inizio dei lavori, i relativi pareri e/o nulla osta degli enti proprietari delle strade attraversate dal collegamento terrestre, la comunicazione - prima dell'inizio dei lavori - dei dati inerenti l'apertura del cantiere, il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.

16. La Provincia di Sassari - settore 6 - Viabilità nord ovest prescrive che l'infrastruttura sia collocata all'esterno della piattaforma stradale e che l'attraversamento dei tratti stradali non avvenga tramite opere di staffaggio.

17. La Regione autonoma della Sardegna - Assessorato enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale prescrive che le aree interessate dagli scavi siano ripristinate a regola d'arte.

18. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Comando dei vigili del fuoco di Sassari e la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale, prescrivono il rispetto delle direttive impartite dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale del Ministero dell'interno con lettera circolare 6 marzo 2019, n. 3300. In caso di attività ausiliarie comprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, dovranno essere avviate le procedure previste negli articoli 3 e 4 del medesimo decreto in materia, rispettivamente, di valutazione dei progetti e dei controlli di prevenzione incendi.

PARTE SECONDA - RACCOMANDAZIONE

La Regione autonoma della Sardegna - Assessorato enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale enti locali e finanze - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia - Tempio, raccomanda il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Uffici competenti, quali ad esempio quella dell'Assessorato della difesa dell'ambiente - Corpo forestale e di vigilanza ambientale che chiede il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni regionali relative all'antincendio.

20A03460

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miokacin»

Con la determina n. aRM - 105/2020 - 211 del 19 giugno 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della F.I.R.M.A. S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MIOKACIN:

confezione: 025318027;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

confezione: 025318066;

descrizione: «900 mg granulato per sospensione orale» 8 bustine;

confezione: 025318054;

descrizione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 fialone 120 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A03398

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisar», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 345/2020 del 19 giugno 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con un periodo di validità di cinque anni a decorrere dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 maggio 2019 con conseguente modifica degli stampati (SE/H/1340/001-005/R/001). Sono autorizzate, altresì, le seguenti variazioni: SE/H/1340/001-005/II/008/G: tipo II C.I.z Aggiornamento degli stampati e del Risk Management Plan (RMP) in accordo ai commenti e ai commitment ricevuti durante la procedura di repeat use, adeguamento al QRD template e modifiche editoriali - Modifiche dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette; SE/H/1340/001-005/IB/022 tipo IB C.I.3.z Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per allineamento alle conclusioni del PRAC a seguito della procedura PSUR PSUSA/00000749/201802 e modifiche editoriali, relativamente al

medicinale: BISAR (A.I.C. 045606).

Dosaggio/Forma farmaceutica:

«2,5 mg/5 mg capsule rigide» (tutte le confezioni autorizzate);

«5 mg/5 mg capsule rigide» (tutte le confezioni autorizzate);

